

UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE
(Città Metropolitana di Bologna)

CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE della funzione dello Sportello unico telematico delle attività produttive, comprensiva delle attività produttive/terziarie (art.7, co3, lr2172012 e decreto legge n. 78/2010, art. 14, comma 27, lett. d); LR 21/2012 art 7, comma 3)

Rep. n.09

L'anno Duemilaquindici (2015), il giorno nove del mese di settembre, nella Sede dell'Unione dei Comuni Savena-Idice

TRA

Il COMUNE DI LOIANO, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig.ra Patrizia Carpani, nata a Bentivoglio (BO) il 16/04/1957 la quale dichiara di intervenire nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità legale rappresentante del Comune di Loiano (codice fiscale: 80008290373), autorizzata in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 62 del 27.08.2015, esecutiva;

Il COMUNE DI MONGHIDORO, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. Alessandro Ferretti nato a Monghidoro (BO) il 02/11/1957 il quale dichiara di intervenire nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità legale rappresentante del Comune di Monghidoro (codice fiscale: 00562720375), autorizzato in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 44 del 02.09.2015, esecutiva;


Il COMUNE DI MONTERENZIO, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. Pierdante Spadoni nato a Milano (MI) il 29/04/1966 il quale dichiara di intervenire nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità legale rappresentante del Comune di Monterenzio (codice fiscale: 80013710373), autorizzato in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 68 del 07.09.2015, esecutiva;

Il COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. Luca Lelli nato a Bologna (BO) il 17/05/1976 il quale dichiara di intervenire nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità legale rappresentante del Comune di Ozzano dell'Emilia (codice fiscale: 00573110376), autorizzato in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 79 del 07.09.2015, esecutiva;

Il COMUNE DI PIANORO, rappresentato dal Vice Sindaco pro-tempore, Sig.ra Franca Filippini nata a Pianoro (BO) il 16/01/1960 la quale dichiara di intervenire nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità legale rappresentante del Comune di Pianoro (codice fiscale: 00586340374), autorizzata in forza del provvedimento sindacale "Nomina e delega delle funzioni assessorili e in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 36 del 07.09.2015, esecutiva;

L'UNIONE DEI COMUNI SAVENA - IDICE - codice fiscale 02961561202 - rappresentata dal Presidente, Sig. Gabriele Minghetti, nato a Pianoro il 02/05/1956, il quale dichiara di intervenire nel presente atto **non in proprio ma nella sua qualità legale rappresentante dell'Unione dei Comuni Savena-Idice** in esecuzione della deliberazione di Consiglio 24 del 08.09.2015, dichiarata immediatamente eseguibile;

PREMESSO CHE:



- l'Unione dei Comuni Savena-Idice è istituita ai sensi della Legge Regionale n. 21/2012, a seguito dell'allargamento istituzionale dell'Unione Montana Valli Savena-Idice costituita a far data dal 31.10.2009, ai sensi della L.R. 10/2008 e successivo decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 41 del 27 febbraio 2009 che è subentrata alla soppressa Comunità Montana Cinque Valli Bolognesi;
- l'Unione dei Comuni Savena-Idice è ambito ottimale ai sensi della L.R. 21/2012;
- l'art. 7, comma 3, della L.R. 21/2012 prevede l'esercizio associato tra tutti i Comuni dell'ambito ottimale della funzione dei Sistemi informatici e tecnologie dell'informazione;
- con atto consiliare n. 45 del 21.07.2015 il Comune di San Lazzaro di Savena ha approvato il recesso unilaterale dall'Unione dei Comuni Savena-Idice;
- lo statuto dell'Unione all'art. 7 prevede che il conferimento delle funzioni all'Unione si determina con l'approvazione di conformi deliberazioni che approvano la convenzione associativa;
- i Comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Pianoro, Ozzano dell'Emilia intendono conferire, nel rispetto della normativa citata, le proprie funzioni e competenze in materia di **Sportello unico telematico delle attività produttive, comprensiva delle attività produttive/terziarie** all'Unione dei Comuni che provvederà ad esercitarle in forma associata per conto degli stessi Comuni mediante il Sportello Unico Attività Produttive Associato;

Tra le parti, come sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1.1 La presente convenzione disciplina il conferimento all'Unione dei Comuni Savena-Idice, per brevità chiamata Unione, delle funzioni economico – produttive degli enti sottoscrittori mediante la costituzione di uno Sportello unico per le attività produttive (SUAP).

1.2 Implementazione del servizio Sportello Unico Attività Produttive

All'Unione di Comuni Savena-Idice è trasferita la funzione inerente lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) come di seguito specificato.

L'Unione di Comuni Savena-Idice, si impegna a svolgere una serie di attività riconducibili alle seguenti fasi operative:

- a) GESTIONE ORGANIZZATIVA DEL SERVIZIO;
- b) RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO;

Le parti concordano che il servizio abbia la responsabilità in ordine ai seguenti procedimenti:

- a) autorizzazione alle modifiche (ampliamento, ristrutturazione, ecc) di impianto produttivo;
- b) autorizzazione alla realizzazione di nuovo impianto produttivo.

Nell'ambito della gestione del servizio il SUAP è titolare della regolamentazione dei procedimenti. Il SUAP, nell'ambito del procedimento unico, è titolare dell'emissione degli atti autorizzativi collegati all'attività edilizia (Permesso di costruire) a seguito di parere rilasciato dagli uffici del Comune. I Comuni restano titolari del parere urbanistico - edilizio da rilasciarsi nei termini del procedimento unico.

Al SUAP è attribuita la titolarità dell'emissione dei provvedimenti finali edilizi (Permesso di costruire) per le attività produttive di beni e servizi, comprese le strutture unitarie complesse che

prevedono almeno una unità destinata ad attività produttiva di beni e servizi e comprese le strutture "produttive", con attività produttiva o di servizio ancora da destinare, spesso realizzate da imprese immobiliari.

Al SUAP vengono presentate anche le SCIA e CIL relative ad attività produttive di beni e servizi. I diritti di segreteria inerenti a tali procedimenti sono di competenza dello SUAP. Inoltre l'Ente sovracomunale istituisce i diritti di segreteria del procedimento unico dello SUAP.

I Comuni hanno la competenza e la responsabilità dell'espressione del parere edilizio e urbanistico e la redazione delle prescrizioni "edilizie" da riportare nell'atto unico finale (Permesso di costruire o nei pareri relativi a pratiche SCIA, CIL, certificati di conformità edilizia);

La sospensione e i Pareri sono trasmessi dai Comuni al SUAP. Nel caso si tratti di sospensione il SUAP adotta un proprio provvedimento di sospensione e lo comunica agli interessati.

È altresì di competenza dei Comuni il calcolo del contributo di costruzione comprensivo degli oneri di urbanizzazioni ed eventuali monetizzazioni di verde e parcheggi.

Rimangono di competenza dei Comuni, che dovranno darne comunicazione al SUAP, eventuali provvedimenti inibitori conseguenti al deposito di SCIA o CIL.

La richiesta del parere da parte del SUAP avverrà con la medesima procedura oggi rivolta all'acquisizione del parere da parte delle altre pubbliche amministrazioni competenti (Arpa, Ausl, VV.FF., ecc.

Tutti gli adempimenti relativi all'attività edilizia che interessano la realizzazione e la gestione dell'immobile e l'esercizio dell'attività sono di competenza del SUAP.

Il SUAP, a conclusione del procedimento, redige l'atto finale (atto unico di cui al DPR 160/2010, integrato con il Permesso di costruire), gestisce la consegna all'utente con modalità telematica e assolvimento dell'eventuale bollo in maniera virtuale, verifica i pagamenti dovuti e le pubblicazioni necessarie e, infine, trasmette il fascicolo e gli atti edilizi al Comune competente per l'endoprocedimento.

I provvedimenti di autorizzazione paesaggistica e accertamenti di compatibilità paesaggistica vengono rilasciati dai Comuni e recepiti dal SUAP nel proprio atto conclusivo.


Le AUA (Autorizzazioni Uniche Ambientali) e le AIA (Autorizzazioni integrate Ambientali) sono atti rilasciati con autorizzazione dirigenziale della Città Metropolitana che il SUAP recepisce e indica nel proprio atto conclusivo. L'eventuale sospensione delle pratiche relative all'AUA viene inviata dalla Città Metropolitana di Bologna al SUAP che la recepisce emettendo un provvedimento di sospensione che verrà inoltrato agli interessati.

Le pratiche di competenza del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bologna (SCIA o Parere di Conformità ecc.) vengono inoltrate ai VVF e vengono concluse nel caso di SCIA con una comunicazione di silenzio assenso qualora il Comando dei VVF non faccia pervenire alcun parere oppure con un atto autorizzativo da parte del SUAP qualora il Comando dei VVF comunichi il proprio parere. Per quanto riguarda le richieste di Parere di Conformità relative a progetti sottoposti a parere del comando dei VVF, secondo la normativa vigente, sono sempre rilasciate con autorizzazione da parte del SUAP che recepisce il parere dei VVF. La sospensione, relativamente alle pratiche SCIA o Parere di Conformità, viene inoltrata dal Comando dei VVF al SUAP che la recepisce emettendo un provvedimento di sospensione che verrà inoltrato agli interessati.

Il SUAP, a conclusione del procedimento, redige l'atto finale (atto unico di cui al DPR 160/2010, integrato con il Permesso di costruire), gestisce la consegna all'utente con modalità telematica e assolvimento dell'eventuale bollo in maniera virtuale, verifica i pagamenti dovuti e le pubblicazioni necessarie e, infine, trasmette il fascicolo e gli atti edilizi al Comune competente per l'endoprocedimento.

1.3 Implementazione del servizio attività produttive/ terziario

All'Unione di Comuni Savena-Idice sono trasferite le funzioni delle attività produttive/terziarie



come di seguito specificate.

1. Le funzioni oggetto del trasferimento sono tutte quelle relative alla regolamentazione, pianificazione, autorizzazione, procedimenti di comunicazione e dichiarazione, relativi alle attività produttive in senso lato o, comunque, relative ad attività produttive e/o di servizio gestite da soggetti imprenditoriali e non imprenditoriali, quali pubbliche amministrazioni (ad esempio: attività socio-sanitarie) o enti non-profit (ad esempio: organizzazione di manifestazioni di pubblico spettacolo, circoli privati), che le normative esistenti attribuiscono, o che le normative future attribuiranno, alla competenza dei Comuni. La definizione che precede costituisce "criterio generale per l'attribuzione di competenze", presenti e future, al servizio associato.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo si elencano i procedimenti prevalenti:
 - a) Procedimenti in materia turistico-alberghiera: classificazioni alberghi, ecc.
 - b) Procedimenti in materia di polizia amministrativa: licenze per pubblico spettacolo, noleggio veicoli senza conducente, attività funebre, licenze per pesca sportiva, ecc.
 - c) Procedimenti in materia di pubblici esercizi di somministrazione: autorizzazioni all'esercizio e procedimenti correlati (occupazione di suolo pubblico, somministrazione presso circoli privati, ecc.) e accessori (apparecchi da gioco, ecc.).
 - d) Procedimenti connessi al commercio al dettaglio: comunicazioni esercizi di vicinato e forme speciali di vendita, autorizzazioni e disciplina "programmatoria" delle medie e grandi superfici di vendita, certificazione varia, attività di panificazione. Liquidazioni straordinarie. Comunicazioni ad enti terzi.
 - e) Commercio su aree pubbliche: rilascio autorizzazioni, istituzione e regolamentazione di mercati e fiere locali.
 - f) Procedimenti in materia di imprenditori agricoli, in quanto riguardano per la maggior parte autorizzazioni connesse al "commercio su aree pubbliche".
 - g) Procedimenti in materia di acconciatori ed estetiste.
 - h) Edicole, giornali, riviste: autorizzazioni, regolamentazione e pianificazione.
 - i) Procedimenti in materia di distributori di carburante.
 - j) Procedimenti in materia di ascensori e montacarichi.
 - k) Procedimenti relativi all'autorizzazione all'uso di gas tossici e al rilascio della patente di abilitazione all'uso.
 - l) Procedimenti per strutture di commercio di animali da compagnia.
 - m) Procedimenti in materia sanitaria (strutture sanitarie, socio assistenziali, ecc.).
 - n) Procedimenti per esposizioni, competizioni, spettacoli con animali.
 - o) Procedimenti in materia di farmacie: autorizzazioni, subentri, turni, orari, pianificazione.
 - p) Denuncia inizio attività di facchinaggio.
 - q) Gestione contenzioso.

1.4 Disposizioni Comuni

1. L'Unione di Comuni si impegna a:

- organizzare il servizio conformemente agli indirizzi forniti dalla Giunta dell'Unione;
- gestire il servizio conformemente alle normative in materia e agli indirizzi contenuti nel presente atto.

A tal fine l'Unione di Comuni si impegna:

- alla revisione dei procedimenti amministrativi, interni ed esterni all'Ente, a seguito di modifiche normative in ambito edilizio, di esercizio, ecc. ed a seguito riorganizzazione del Servizio SUAP;
- al costante aggiornamento, in collaborazione con la Città Metropolitana, della modulistica utilizzata al fine di una omogeneizzazione sempre più ampia;
- al costante aggiornamento delle fonti normative che regolano e vincolano il flusso delle

pratiche;

- alla creazione di procedimenti, completi della modulistica specifica per ogni singolo esercizio;
- alla segnalazione delle principali criticità in relazione ai rapporti esistenti tra gli Enti coinvolti, i Professionisti, le Associazioni e l'Utenza;
- alla partecipazione a tavoli di lavoro su argomenti specifici per una maggiore qualifica professionale ed omogeneizzazione del servizio.

2. I Comuni si impegnano a:

- rispettare le norme regolamentari predisposte dall'Unione di Comuni;
- ottemperare agli obblighi amministrativi derivanti dalla gestione del servizio.

3. L'ambito territoriale per la gestione associata delle funzioni oggetto della presente convenzione è individuato nel territorio dei Comuni aderenti all'Unione.

4. L'ambito funzionale del conferimento viene specificato in modo dettagliato nell'organigramma/funzionigramma dell'Unione, con contestuale adeguamento degli atti organizzativi dei Comuni interessati a cura dell'Ufficio personale, nel rispetto del principio di integralità e del divieto di duplicazione delle funzioni.

5. Ferme restando le autonome modalità operative di cui al successivo art 2, i compiti che la legge attribuisce ai Sindaci, alle Giunte Comunali e ai Consigli Comunali, sono esercitati con riguardo alle funzioni conferite dal Presidente, dalla Giunta e dal Consiglio dell'Unione, salvo quanto diversamente stabilito dalla presente convenzione.

Art. 2 – MODALITÀ DI TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI


1. Il conferimento all'Unione delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1 e seguenti della presente convenzione avviene con la decorrenza stabilita all'art. 8.

2. Da tale data l'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni oggetto del conferimento, in conformità agli atti di programmazione approvati dagli organi dell'Unione e dai singoli enti.

3. In relazione alle materie oggetto del presente conferimento gli organi dell'Unione adottano tutti gli atti di natura gestionale, a valere anche sugli stanziamenti dei bilanci comunali a ciò eventualmente destinati, nonché gli atti di natura politica; le principali delibere possono essere preventivamente sottoposte all'attenzione delle singole amministrazioni interessate, ai fini dell'acquisizione di un indirizzo in merito, ferma restando la competenza formale dell'Unione. Restano in capo agli organi di governo dei singoli Comuni le competenze a carattere generale o trasversale, qualora non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti.

4. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, dotandosi di una struttura organizzativa approvata dalla Giunta.

5. L'Unione realizza e rende operativa la struttura organizzativa prevista dal precedente comma, avvalendosi del personale indicato al seguente art. 3 della presente convenzione.



6. L'Unione utilizza risorse economiche proprie, conferite da altri Enti e quelle attribuite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al seguente art. 4 della presente convenzione.

7. L'Unione utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al seguente artt. 5-6 della presente convenzione.

8. Il Responsabile della struttura organizzativa dell'Unione, che svolge le funzioni in oggetto, viene nominato secondo modalità conformi alla legge, allo Statuto e al regolamento di organizzazione. Egli gestisce tutte le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate per l'esercizio della funzione conferita, e/o gli sportelli territoriali eventualmente costituiti.

9. Il regolamento di funzionamento dello sportello SUAP è redatto dal SUAP.

10. L'Autorizzazione Unica è rilasciata dal SUAP con atto autorizzativo sottoscritto dal Responsabile del Procedimento.

11. I termini del procedimento unico sono quelli previsti dalla normativa nazionale, regionale in particolare dal D.P.R. 160/2010 e ss.mm.ii..

12. Nel sito web dell'Unione e dei Comuni membri dell'Unione, in una sezione dedicata al SUAP, sono pubblicizzati i ruoli dei soggetti (incaricati nel SUAP), gli orari e le modalità di contatto e la modulistica da utilizzare e le note operative.

Art. 3 – DOTAZIONE ORGANICA E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

1. L'Unione si avvale di personale proprio e/o trasferito o comandato o distaccato dai Comuni conferenti (e/o dalla soppressa Comunità montana), nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi dell'art. 1 e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'art. 32, co.5 del D.Lgs. 267/2000.

2. Il trasferimento all'Unione del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all'Unione di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione dal Comune di origine.

3. L'Unione subentra ai Comuni conferenti dalla data di cui al precedente art. 2, comma 1, nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo, individuali, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che questi hanno stipulato con persone per l'esercizio di competenze, funzioni e attività inerenti alle materie conferite ai sensi dell'art. 1.

4. I competenti organi dei Comuni e dell'Unione adottano gli atti necessari per corrispondere a quanto previsto ai punti precedenti dalla presente convenzione, e per rendere disponibile all'Unione, anche attraverso il comando, il personale necessario dalla data prevista ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della presente convenzione.

5. Nei casi in cui il personale che opera nei Comuni conferenti in ruoli attinenti alle materie conferite, si trovi ad operare contemporaneamente per una parte del suo tempo, anche in altre attività non oggetto del conferimento all'Unione, i competenti organi dei Comuni e dell'Unione provvederanno ad assumere atti che definiscano le modalità con cui tale personale, pur rimanendo

alle dipendenze dei singoli Comuni, eserciti parte delle proprie attività lavorative per l'Unione, oppure, al contrario, le modalità con cui il personale trasferito all'Unione, continui a dedicare parte della propria attività lavorativa a favore del Comune di origine.

6. La dotazione organica, l'organigramma ed il funzionigramma del Servizio vengono annualmente determinate nell'ambito del Piano di utilizzo delle risorse umane dell'Unione. Le variazioni relative al personale comandato o trasferito vengono definite in accordo con i Comuni interessati.

Art. 4 – RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L'UNIONE

1. I proventi delle attività di cui alla presente convenzione accertati al bilancio dell'Unione sono gestiti secondo le modalità definite dalla Giunta dell'Unione, nel rispetto del principio della territorialità nei casi in cui è obbligatorio per legge.

2. I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.

3. Le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono a carico dei Comuni. Le spese sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti concordati tra gli enti. La quota dei singoli enti va versata all'Unione in rate almeno trimestrali anticipate.

4. Il riparto della spesa a carico dei comuni sarà fatto in relazione al numero di abitanti dei Comuni costituenti l'Unione al 31 dicembre del penultimo anno precedente quello di riferimento, sono fatte salve particolari spese, progetti e iniziative le cui modalità di riparto saranno definite di volta in volta dalla giunta dell'unione, sentiti i comuni interessati. Per il finanziamento degli investimenti si applica quanto previsto dall'art. 6 della presente convenzione.

5. L'Unione può intervenire finanziariamente, mediante fondi propri, all'abbattimento dei costi complessivi e quindi delle rispettive quote dei Comuni oppure accollarsi l'intero onere, con particolare riferimento al primo triennio di vigenza della convenzione, in modo tale da rendere graduale l'impatto del passaggio ai criteri di riparto.

6. La gestione finanziaria del servizio avviene sulla base di un bilancio preventivo annuale ed un rendiconto di gestione approvato dalla giunta dell'Unione. L'approvazione del bilancio preventivo annuale costituisce presupposto per l'iscrizione delle relative poste nel Bilancio generale dell'Unione anche in termini di autorizzazione alla spesa.

7. L'Unione si impegna a trasmettere ad ogni ente associato:

- l'ipotesi di bilancio preventivo annuale nel termine di 45 giorni prima della scadenza del termine ordinario, fissato dalla legge, di approvazione del bilancio di previsione, al fine di consentire ai Comuni i dovuti stanziamenti in sede di bilancio di previsione;
- il rendiconto di gestione nel termine di 30 giorni prima della scadenza del termine ordinario fissato per legge di approvazione del rendiconto.

8. Ogni qual volta gli organi dell'Unione rilevino la necessità di apportare variazioni al bilancio di



previsione del servizio aventi ripercussioni ulteriori sui bilanci dei singoli comuni, devono dare motivata comunicazione ai Comuni interessati per le conseguenti modifiche nei loro bilanci. In caso di difficoltà nel reperimento delle maggiori risorse da parte dei Comuni associati, la Giunta dell'Unione avvierà una procedura di verifica politico – amministrativa. L'informazione in merito alle variazioni si considera avvenuta mediante la trasmissione del bilancio assestato. Eventuali differenze di gestione rilevate a consuntivo saranno iscritte nel bilancio di previsione del servizio del secondo anno successivo o utilizzate per specifici progetti.

9. I Comuni dovranno versare gli oneri di pertinenza trimestralmente e comunque l'ultima rata entro il 30/11. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione i Comuni si impegnano a versare trimestralmente le quote di propria competenza con riferimento al bilancio assestato dell'anno precedente.

Art. 5 – SEDE

1. La sede del servizio è presso la Sede dell'Unione in Viale Risorgimento, 1 a Pianoro. Ai sensi dello Statuto possono essere istituiti uffici distaccati nell'ambito del territorio dell'Unione.

2. Gli Enti aderenti alla presente convenzione devono essere forniti di adeguate dotazioni tecnologiche di base che consentano un collegamento in rete, in modo da rendere agevole e costante il collegamento con l'utenza, fra di loro e con gli Enti esterni.

3. L'Unione si impegna a garantire i requisiti minimi, secondo quanto previsto dal DPR 160/2010 e relativo allegato tecnico, che si sostanziano in quanto segue:

- a) casella di PEC;
- b) firma digitale;
- c) software per la lettura di documenti firmati digitalmente;
- d) sistema di protocollazione informatica;
- e) area riservata al SUAP all'interno del portale istituzionale.

Art. 6 – BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE

1. L'Unione all'atto del conferimento esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:

- in concessione d'uso, gli immobili o la porzione d'essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite;
- in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite.

2. La concessione all'Unione in uso dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate, a seguito dell'approvazione di un apposito contratto fra la Giunta dell'Unione e quella del Comune concedente.

3. A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.

4. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all'Unione per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.

5. L'Unione potrà concedere a terzi il godimento di parte dei beni, per attività compatibili e necessarie a raggiungere le finalità connesse alle materie conferite.

6. L'Unione utilizza i beni in concessione d'uso o comodato con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione straordinaria, che rimangono in capo ai Comuni concedenti fino all'assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito da parte della Giunta dell'Unione e dei Comuni interessati. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative è a carico dell'Unione.

7. L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia su beni mobili che immobili, secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvate con il bilancio previsionale annuale e triennale dell'Unione, su conforme indirizzo degli enti. Sono comprese tra le spese di investimento anche le spese di manutenzione straordinaria degli immobili, degli impianti e delle strutture, effettuate su beni propri dell'Unione o su beni di terzi tra cui i beni immobili, gli impianti e le strutture di proprietà dei Comuni e concessi in uso, a qualunque titolo, all'Unione. Anche in tempi successivi al conferimento della presente funzione e con atto della Giunta dell'Unione, potranno essere presi in carico, con le modalità qui definite, beni immobili o mobili di proprietà o locati (compresa la locazione finanziaria) dai singoli Comuni costituenti l'Unione, ovvero tra alcuni di questi.

8. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in concessione d'uso dai Comuni all'Unione, è a carico dell'Unione. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi in concessione d'uso all'Unione, è a carico dell'Unione.

Art. 7 PRESTAZIONI A FAVORE DI ALTRI ENTI

1. Sulla scorta delle proprie possibilità organizzative, l'Unione può stipulare convenzioni ai sensi dell'art. 19 co. 5 della L.R. 21/2012 e ss. mm. con altre Unioni o con comuni singoli o associati esterni all'Unione per l'erogazione di servizi di sua competenza, a condizione che ente capofila e responsabile dell'esercizio associato sia l'Unione o una delle Unioni.

2. Gli enti richiedenti rimborsano all'Unione il relativo costo, comprensivo delle spese dirette, indirette e generali, oltre ad una quota forfettaria prevista dalla Giunta dell'Unione su proposta del responsabile dell'ufficio finanziario, tenuto conto del tempo impiegato e degli oneri sostenuti, anche a causa del diverso assetto organizzativo del servizio da approntarsi e dell'Ente beneficiario.

3. Le somme incassate saranno inserite come entrate nel bilancio del Servizio e contribuiranno a ridurre le spese a carico degli enti partecipanti alla convenzione.

Art. 8 – DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE – CONTROLLI E GOVERNANCE

1. La presente convenzione è a tempo indeterminato, salvo la possibilità di recesso di cui al successivo art. 9 e decorre dal 10.09.2015.

 9

2. I Comuni e l'Unione si obbligano a verificare periodicamente l'andamento della presente convenzione secondo le modalità di controllo interno previste dall'ordinamento.

3. Si applicano le disposizioni statutarie relative ai rapporti tra Unione e Comuni aderenti nell'ambito dei processi di programmazione e di controllo.

Art. 9 - RECESSO, REVOCA DEL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI, SCIoglimento DELL'UNIONE

1. Il recesso dalla presente convenzione può essere deliberato dal Comune entro il mese di giugno di ogni anno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo; con lo stesso atto il Comune provvede, d'intesa con l'Unione, a regolare gli eventuali profili organizzativi e successivi. Non è consentito il recesso parziale dalla presente convenzione.

2. La retrocessione del singolo Comune dalla presente convenzione può comportare la cessazione del comando del relativo personale nonché il trasferimento al Comune revocante, deciso da parte del Consiglio dell'Unione, del personale conferito dal Comune interessato o che l'Unione ha già assegnato direttamente al territorio del Comune, per l'esercizio delle attività connesse alle materie da retrocedere. Sulla base di specifici accordi da definire all'atto del recesso o della revoca, può essere trasferita dall'Unione al Comune revocante anche la quota parte di personale impegnato in attività attinenti le materie oggetto della retrocessione, non direttamente imputabili al territorio del Comune recedente. In alternativa a quanto disposto dal comma 1, primo periodo, il Consiglio dell'Unione può attribuire al Comune recedente gli eventuali maggiori oneri che l'Unione deve affrontare nel primo anno di efficacia del recesso sulla base di apposita documentazione tecnico contabile da proporsi da parte della Giunta dell'Unione e da approvarsi da parte del Consiglio dell'Unione.

3. Tutti i beni immobili di proprietà del Comune revocante che l'Unione utilizza in concessione d'uso, tornano in uso a detto Comune. Tutti i beni mobili trasferiti gratuitamente dal Comune revocante invece restano all'Unione.

4. Il Comune revocante acquisisce la piena titolarità dei beni mobili ed immobili risultanti dagli investimenti effettuati dall'Unione, destinati, per le materie retrocesse, esclusivamente al territorio del Comune revocante. In questo caso verranno trasferiti a quest'ultimo anche gli oneri finanziari, sia la parte interessi che capitale, ed ogni altro onere residuo ancora in capo all'Unione, relativo ai beni mobili ed immobili retrocessi. Non si effettua il trasferimento qualora l'investimento abbia beneficiato di apposito contributo regionale o pubblico in genere che ne obblighi il permanere in capo all'Unione.

5. Le modalità sopra descritte si applicano anche quando i Comuni revocanti sono più di uno, relativamente ai soli investimenti effettuati dall'Unione destinati esclusivamente ai Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca e localizzati su uno dei territori degli stessi Comuni. In questo caso la titolarità dei beni e degli oneri di qualsiasi natura derivati ancora in carica all'Unione, viene assunta dal Comune che fra i revocanti interessati dai beni dell'Unione, è designato come Comune Capofila. I Comuni revocanti interessati regolano con apposite convenzioni i rapporti con cui viene esercitata la gestione di tali beni dopo la retrocessione.

6. La titolarità dei beni mobili e immobili, risultanti da investimenti effettuati dall'Unione, non destinati esclusivamente ai territori dei Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca, restano in capo all'Unione che provvederà, se richiesto, a stipulare le necessarie convenzioni con i Comuni interessati alla retrocessione, affinché ne sia consentita la continuità di

utilizzo, senza che nulla sia da riconoscersi ai comuni recedenti per la parte di investimento già di competenza, relativamente al periodo precedente al recesso.

7. Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni. In caso di scioglimento dell'Unione si applica quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto.

Art. 10 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. La presente convenzione deve essere attuata secondo modalità conformi al Codice in materia di riservatezza dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

2. L'Unione è titolare dei trattamenti di dati personali operati nell'esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti degli artt.28 e 29 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. In ragione di ciò tutti i trattamenti da parte del suo personale dovranno essere improntati alla massima correttezza.

Art. 11 – CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

Art. 12 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

Art. 13 – REGISTRAZIONE

Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art.1 della tabella allegato al dpr 131/86.

Art. 14 – NORME TRANSITORIE E FINALI (EVENTUALE)

1. Con la stipula della presente convenzione viene automaticamente risolta la precedente convenzione in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO DEL COMUNE DI LOIANO


IL SINDACO DEL COMUNE DI MONGHIDORO

Roberto Cerpi
Giuseppe Fianchini


IL SINDACO DEL COMUNE DI MONTERENZIO



IL SINDACO DEL COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA



IL VICE- SINDACO DEL COMUNE DI PIANORO



IL PRESIDENTE DELL'UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE

